

Ente di Terzo Settore

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI

"AMICI DELLA SICUREZZA TERRA DELLE GRAVINE" - ETS - ODV

(ASITEGRA - ETS - ODV)



Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statuari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del Terzo Settore art. 82, comma 3.

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, in adeguamento, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge con sede a Mottola (TA) in via Pola, n.2, l'Ente di Terzo settore, denominato "Associazione volontari Amici della Sicurezza Terra delle Gravine" ETS-ODV, in acronimo (ASITEGRA ETS - ODV), ai sensi del Codice del Terzo settore Dlg n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione nella provincia di Taranto, della regione, in campo nazionale ed all' estero.

L'associazione ricomprende nella denominazione anche l'acronimo ETS e, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito, potrà usare tale denominazione indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati non volontari.



L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art.3

Attività di interesse generale e finalità

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del terzo settore ai sensi art. 5 lettere:

- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in situazione di svantaggio;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera con attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge l'obiettivo di unire in associazione tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità di solidarietà, culturale e sociale operando in particolare nell'ambito della protezione civile all'interno della comunità, in particolare nel Comune di Mottola e frazioni limitrofe.

L'Associazione si prefigge lo scopo fondamentale di effettuare interventi di soccorso civile nell'ambito del comune di Mottola e, se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale e regionale, e di prestare la sua opera in caso di calamità e in ogni caso in cui venga richiesta l'utilità della propria opera, secondo la propria disponibilità, in materia di soccorso civile e sicurezza del territorio, segnalazione incendi, sicurezza stradale e della mobilità, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, difesa e protezione degli animali, fauna ittica. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di



tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- a) operare per la salvaguardia della popolazione civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti;
- b) contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile collaborando con le Autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
- c) affiancare i servizi di protezione ambientale e protezione civile alle forze di polizia presenti sul territorio, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, fauna ittica, le calamità, gli incendi e portare soccorso in caso di sinistri, come pure per contribuire al monitoraggio e la salvaguardia del territorio;
- d) contribuire, anche mediante convenzioni, intese, accordi ed ogni altro atto simile, con altre associazioni, autorità o enti ad iniziative di questi al monitoraggio del territorio, dell'ambiente, della tutela degli ecosistemi oppure alla vigilanza del territorio e della mobilità;
- e) promuovere iniziative che coinvolgono i vari elementi della comunità locale, finalizzate a promuovere la sicurezza del territorio e la sicurezza stradale, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e delle persone anziane, realizzando ad esempio attività di vigilanza e ausilio per la sicurezza negli attraversamenti pedonali, in particolare nelle vicinanze di edifici scolastici oppure attività di accompagnamento dei bambini in età scolare nei percorsi casa – scuola;
- f) collaborare con gli Enti Pubblici e con altre istituzioni per il monitoraggio e la difesa del territorio per rilevare situazioni di degrado urbano;
- g) promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento;
- h) partecipare ad iniziative dirette al monitoraggio del territorio, della mobilità e della viabilità per favorire la sicurezza stradale, anche in occasione di manifestazioni ed attività sociali, sportive e culturali;
- i) promuovere la cultura del volontariato di protezione civile come crescita individuale della persona e della collettività anche attraverso manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative (svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati aventi finalità istituzionali analoghe);
- j) attivare protocolli di intesa con enti anche di ricerca pubblici e privati;
- k) promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e la valorizzazione del territorio;
- l) intraprendere ogni azione finalizzata alla promozione del territorio, del turismo e quant'altro sia utile alla promozione e valorizzazione del territorio pugliese, delle sue tipicità, delle attività in esso operanti ed altro;
- m) intraprendere collaborazioni con le eccellenze imprenditoriali Pugliesi, per rappresentare il territorio pugliese e diffondere l'identità del territorio, la tracciabilità della filiera produttiva e tutte le buone pratiche adottate, anche attraverso il web e strumenti multimediali;
- n) Organizzare e promuovere attività culturali, sportive, di promozione turistica, attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano, ed ogni attività di rilevante interesse pubblico;
- o) Promuovere raccolta fondi per finanziare le proprie attività, ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, donazioni, lasciti ecc.
- p) fornire informazioni aggiornate anche mediante convegni e seminari sulla sicurezza informatica e su come difendersi e di promuovere la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle;
- q) intraprendere iniziative finalizzate al contrasto della povertà sociale, economica ed educativa, attraverso servizi innovativi di Welfare, per svolgere attività di distribuzione di alimenti, prodotti e servizi a supporto di famiglie e persone in difficoltà, quali detenuti, ex detenuti,



- d) promuovere la sicurezza e il benessere sui luoghi di vita privata e/o pubblica, luoghi di studio e di lavoro, per migliorarne la qualità complessiva, informando, anche mediante convegni e seminari o attraverso il web, sulle buone pratiche per la salute e la sicurezza lavorativa, al fine di potenziare la cultura della prevenzione, anche attraverso attività specifiche di formazione.
- s) organizzare corsi e seminari di informatica e l'uso corretto del web;
- t) svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statutari e nei limiti previsti dalla legge;
- u) promozione delle pari opportunità, delle iniziative di aiuto reciproco, della tutela dei diritti dei diversamente abili, dei consumatori ed utenti, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- v) attività di educazione al consumo critico e responsabile.

1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2. L'Associazione potrà finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso attività di raccolta fondi, richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

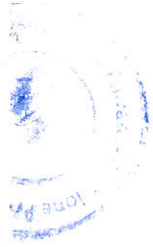
Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri soci volontari.

Art.4

Risorse economiche - Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;



e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzati di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzati di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.5

Memberi dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione le persone ed enti di terzo settore, associazioni e imprese senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà. I membri dell'associazione si suddividono in:

a) **soci fondatori**: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo, hanno insediato il primo Consiglio Direttivo. Essi hanno il compito di custodire l'idealità e i valori dell'associazione.

b) **soci ordinari**: lo sono tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione ne facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo e dichiarino la piena conoscenza e accettazione delle norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti.

c) **soci junior**: lo sono i soci al di sotto degli anni diciotto che, condividendo le attività associative, si impegnano a sostenere anche qualche progetto o attività specifica. Hanno diritto di partecipare a tutte le attività associative e alle assemblee, il diritto di voto è esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale;

d) **Soci volontari**: Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera socio volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 5 bis

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone ed enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o in servizi libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 5 ter

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità, previa ammissione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;

c) per esclusione;

d) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale



assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Some words like "L'Espresso" and "L'Espresso" are visible.



Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettore passivo ed attivo.

Art. 9

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- c. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti interni;
- e. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- f. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail oppure tramite social sui profili personali, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici eletti dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati, tranne associati che ricoprono incarichi pubblici a livello comunale (Consiglieri Comunali, Assessori Comunali e Sindaco).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese ai soci delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.



Art. 12

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 13

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 14

Libri sociali e Pubblicità e trasparenza

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 15

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.





Art.16

Clausola compromissoria e rinvio

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitro irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.



